

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 16 giugno 2020, presso la sede sita in viale Campania, n.39, ubicata in MILANO, alle ore 20,00, si sono riunite le seguenti persone:

1. FEDERICA CERAGIOLI nata ROMA il 11 NOVEMBRE 1997

residente a MILANO, VIA MONREALE N.12, cittadina ITALIANA

codice fiscale CRG FRC 97S51 H501N

2. CARLOTTA COSSUTTA nata a MILANO il 20 OTTOBRE 1986 residente a MILANO,

VIA GIUSEPPE BROGGI N.15, cittadina ITALIANA

codice fiscale CSS CLT 86R60 F205T

3. DAVIDE SALVADORI nato a CORREGGIO (RE) il 12 AGOSTO 1992

residente a MILANO, VIA CASTEL MORRONE N. 19 cittadino ITALIANO

codice fiscale SLV DVD 92M12 D037Q

4. LAILA SIT ABOHA nata a MILANO il 29 GIUGNO 1996

residente a MILANO, VIA SANT'ALESSANDRO SAULI N.18 cittadina ITALIANA

codice fiscale STB LLA 96H69 F205K

5. SERGIO MARCHESE nato a MILANO il 24 GENNAIO 1996

residente a MILANO, VIA G. BATTISTA PERGOLESII N.14 cittadino ITALIANO

codice fiscale MRC SRG 96A24 F205E

6. ILARIA BLANZERI nata a ROMA il 19 LUGLIO 1994

residente a ROMA, VIA FRANCESCO TOVAGLIERI N.185 cittadina ITALIANA

codice fiscale BLN LRI 94L59 H501D

7. FABRIZIO UNGARO nato a MILANO il 24 SETTEMBRE 1995

residente a MILANO, VIA TRASIMENO n. 40/8 cittadino ITALIANO

codice fiscale NGR FRZ 95P24 F205F

8. MATTEO ZUSSINO nato a MILANO il 12 APRILE 1995

residente a MILANO, VIALE CAMPANIA N. 39 cittadino ITALIANO

codice fiscale ZSS MTT 95D12 F205E

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig.

Matteo Zussino il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella

riunione il Sig. Fabrizio Ungaro quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i

presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello

Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi

parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) E' costituito fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo

settore") e successive modifiche, l'ente del terzo settore in forma di

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE avente la seguente denominazione:

"MUTUO SOCCORSO MILANO" APS, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di MILANO in Viale Campania

n.39 in Milano (MI) 20133, indirizzo risultante dalla Amministrazione

competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e

sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non

comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2) Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore

continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli

effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito

dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Articolo 3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui al presente articolo;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 215 e successive modificazioni;

lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4) I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da sette componenti e

nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le
seguenti cariche:

Presidente: Matteo Zussino

Segretario: Fabrizio Ungaro

Consigliere: Federica Ceragioli

Consigliere: Carlotta Cossutta

Consigliere: Laila Sit Aboha

Consigliere: Davide Salvadori

Consigliere: Sergio Marchese

Articolo 5) I sottoscrittori del presente atto si obbligano a versare,
contestualmente alla firma dello stesso, l'importo pari ad € 150,00 pro capite a
titolo di quota del Fondo di Dotazione della "associazione"; stabiliscono, inoltre,
che sino ad eventuale modifica derivante da deliberazione assembleare, la quota
annuale di partecipazione da corrispondere ammonta ad € 15,00. Medesimo
valore deve essere corrisposto dai nuovi associati.

Articolo 6) Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2020. I successivi
esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad
esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. FEDERICA CERAGIOLI

Sig. CARLOTTA COSSUTTA

Sig. DAVIDE SALVADORI

Sig. LAILA SIT ABOHA

Sig. SERGIO MARCHESE

Sig. ILARIA BLANZERI

Ilaria Blanzieri

Sig. FABRIZIO UNGARO

Fabrizio Ungaro

Sig. MATTEO ZUSSINO

M. Zussino

Milano 16 giugno 2020

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 articolo 82 comma 3/5 si

chiede l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

Il Presidente

Matteo Zussino

M. Zussino

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "MUTUO SOCCORSO MILANO" APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di MILANO e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità, oggetto e attività)

Ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo Settore, l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via prevalente, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale previste:

"- dalle lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali

.....;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 215 e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) del Codice del Terzo Settore promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;"

In particolare, l'associazione si propone di:

di promuovere, valorizzare ed attuare forme di aggregazione e cooperazione sociale utile a contribuire allo sviluppo civile e umano dei comportamenti dei cittadini nella più ampia diffusione dei valori della mutualità, della coesione, e delle pratiche di solidarietà utili alla divulgazione dei diritti civili e della pace tra i

popoli; di promuovere un modello di vita dignitoso, sostenibile e qualitativo; di analizzare, valorizzare e trattare il problema delle fame e del supporto alimentare; di promuovere le pratiche di mutuo soccorso sia verso gli associati ma e soprattutto verso i soggetti più deboli e portatori dei requisiti di povertà, precarietà, marginalizzazione e non autosufficienza provenienti da situazioni di deterioramento umanitario e di guerra; di promuovere la valorizzazione dell'ambiente;

a) Promuovere, formare e organizzare pratiche di supporto alimentare, disincentivando gli sprechi alimentari, diffondendo la cultura dello scambio e del recupero dei beni alimentari, incentivando i rapporti tra i produttori, i distributori dei beni alimentari e la ristorazione;

b) Promuovere lo sviluppo di eventi culturali e formativi per affrancare un modello alimentare corretto, di qualità e a chilometro e costo zero;

c) Promuovere, alimentare e sostenere pratiche e metodi solidaristici e di mutuo soccorso, sia a livello locale che internazionale, utile a definire e a costituire reti sociali per la loro diffusione nelle città, nei quartieri e nelle università;

d) Promuovere, implementare e sostenere possibili piattaforme per la gestione dei rapporti sociali della rete istituita o istituenda;

e) Promuovere e organizzare iniziative di formazione e aggiornamento, mirate alla qualificazione dei soci e dei volontari alle pratiche di attivazione dei laboratori di diffusione peculiari attività tecnico-professionali e culturali;

f) Promuovere e sviluppare le sinergie con gli Enti del Terzo Settore impegnati nelle stesse azioni di solidarietà, mutualità e cooperazione per

il sostentamento della fasce più deboli e svantaggiate;

g) Promuovere e sviluppare le sinergie con gli enti del Terzo Settore che siano impegnati nelle azioni di solidarietà, mutualità e cooperazione per il sostentamento della fasce più deboli e svantaggiate;

h) Promuovere, creare o supportare l'organizzazione, la gestione e la consulenza di spazi culturali, eventi e festival; ivi comprese tutte le attività ad esse connesse (a titolo esemplificativo: acquisto o noleggio di attrezzature, acquisto, noleggio, intermediazione e vendita dei prodotti culturali, allestimenti, etc.);

i) Promuovere, creare e/o supportare attività editoriali e di produzione di prodotti audiovisivi, sonori, televisivi e artistici propedeutiche, e non, alla divulgazione dei principi fondamentali della Associazione;

j) Promuovere e incentivare la creazione di un centro studi utile alla elaborazione e alla raccolta di elaborazioni culturali e scientifiche, alla loro divulgazione per tutte le attività connesse all'oggetto sociale anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e di informazione;

k) Promuovere raccolte fondi utilizzabili per l'attuazione degli scopi sociali;

l) Promuovere e organizzare attività di pubbliche relazioni e servizi collegati alle necessità legali, culturali, sociosanitario dei soggetti svantaggiati che rientrano nella sfera di influenza della Associazione;

m) Designare e nominare i propri rappresentanti presso tutti gli enti, organizzazioni e commissioni in cui sia richiesta e/o opportuna la rappresentanza dell'Associazione;

n) Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o

terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;

- o)** Promuovere nei confronti di istituti di credito, società finanziarie, fondi pubblici, privati, comunitari, fondazioni, e quant'altro, azioni volte a instaurare forme automatiche e/o selettive di sostegno economico agevolato, allo sviluppo alla produzione, alla circolazione e alla promozione dei principi e dei servizi della Associazione.

L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo preponderante dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

c) il Presidente;

d) L'Organo di controllo

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) approva il bilancio di esercizio;

- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento;
- h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- ✓ si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali;
- ✓ che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- ✓ che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte negli Albi e Registri di riferimento ovvero, dalla sua costituzione, nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo

è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità definite dal regolamento interno.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

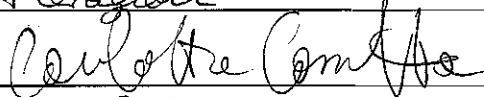
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

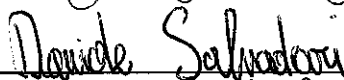
Sig. FEDERICA CERAGIOLI



Sig. CARLOTTA COSSUTTA



Sig. DAVIDE SALVADORI



Sig. LAILA SIT ABOHA



Sig. SERGIO MARCHESI



Sig. ILARIA BLANZERI



Sig. FABRIZIO UNGARO



Sig. MATTEO ZUSSINO



Milano 16 giugno 2020